



Tribunale di Padova
Prima Sezione civile

N. R.G. . /2020

Il Giudice dell'esecuzione,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza 11.5.2022

rilevato che Immobiliare di in liquidazione, debitrice
esecutata nella procedura esecutiva immobiliare promossa da

società cooperativa a responsabilità limitata, creditore procedente, dinanzi al
Tribunale di Padova, senza intervento di altri creditori, ha presentato istanza di estinzione
della procedura esecutiva *de qua*,

letti gli atti e documenti del procedimento,

rilevato che il Tribunale con sentenza n. cron. /2022 del 07/03/2022, in accoglimento del
ricorso in opposizione ex art. 615 comma 1 cpc (R.G. 538/2020) ha dichiarato nullo l'atto di
precepto notificato il 24/12/2019 da società
cooperativa a responsabilità limitata a di

in liquidazione,

considerato che la sentenza succitata è stata notificata in data 08/04/2022 ai sensi della legge
n. 53 del 1994 al procuratore costituito della creditrice, parte soccombente, e che pertanto
rimane naturalmente fermo e non messo in discussione il principio di consumazione del potere
di impugnazione, con conseguente intangibilità del giudicato,

ritenuta quindi l'improcedibilità dell'esecuzione forzata promossa in assenza di un valido
titolo esecutivo,

considerato peraltro che il creditore procedente non ha presenziato all'udienza 11.5.2022
fissata per costituire il contraddittorio sull'istanza di estinzione né ha in altro modo
evidenziato ragioni che ostino alla estinzione della procedura,

vista la richiesta di condanna alle spese svolta dal debitore esecutato,

letto l'art 632 cpc

PQM



dichiara l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 2020 R.G. ES;
ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento effettuata presso l'Agenzia del
Territorio di Padova in data 10/04/2020 ai nn. 1 R.G. e 2 R.P;
condanna [redacted] a società cooperativa a responsabilità limitata
a rifondere a [redacted] in liquidazione le spese di lite del
seguito procedimento, che quantifica in euro 900, oltre 15% per rimborso spese forfettario,
iva e cp come per legge;
riserva la liquidazione dell'eventuale compenso dovuto al custode per l'attività svolta alla
presentazione di apposita istanza, ponendo fin da ora l'eventuale esborso a carico del creditore
precedente.
Si comunichi alle parti ed al custode.

Il Giudice

Paola Rossi

AVV. ALESSIO ORSINI

